

Comune di Capo d'Orlando

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

(come emendato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2019)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag 2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	pag 2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	pag 2
Articolo 4 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....	pag 3
Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata....	pag 3
Articolo 6– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	pag 4
Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	pag 4
Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	pag 4
Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	pag 4
Articolo 10- Disposizioni Finali.....	pag 5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente o dal Concessionario dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **15 settembre 2019**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata al Comune con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano, **presso l'ufficio protocollo dell'Ente**.

L'istanza contiene la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome, ragione o **denominazione** sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto con le modalità previste all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di nove rate trimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura . Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario comunica l'accoglimento, totale o parziale dell'istanza entro il 15.10.2019.

Se a seguito delle verifiche operate dal Concessionario sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge una accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata. Il diniego è impugnabile nei termini di legge dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Concessionario entro il 15.10.2019 (silenzio-diniego) con decorrenza dei termini per l'impugnativa.

Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario comunica a coloro che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e le modalità di pagamento.

In caso di rateizzazione, viene comunicato entro il 15.10.2019, l'importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:

- a) **Versamento unico entro il 15 Novembre 2019;**
- b) **Versamento di due rate trimestrali con scadenza 15 novembre 2019 e 15 febbraio 2020 per debiti totali di importi fino a euro 500,00;**
- c) **Versamento in quattro rate trimestrali per debiti superiori ad euro 500,00 e fino ad euro 1.000,00 con scadenza 15 novembre 2019, 15 febbraio 2020, 15 maggio 2020 e 20 agosto 2020;**
- d) **Versamento in un massimo di otto rate trimestrali (prima scadenza 15 novembre 2019) per debiti totali di importi superiori ad euro 1.000,00 – 15 novembre 2019, 15 febbraio 2020, 15 maggio 2020, 20 agosto 2020, 15 novembre 2020, 15 febbraio 2021, 15 maggio 2021, 20 agosto 2021.**
- e) **Versamento in un massimo di dodici rate bimestrali (prima scadenza 15 novembre 2019) per debiti totali di importi pari o superiori ad euro 2.000,00 – 15 novembre 2019, 15 gennaio 2020, 15 marzo 2020, 15 maggio 2020, 15 luglio 2020, 15 settembre 2020, 15 novembre 2020, 15 gennaio 2021, 15 marzo 2021, 15 maggio 2021, 15 luglio 2021, 15 settembre 2021.**

In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvederà al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dal Concessionario.

Il Versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante le modalità definite nella domanda di accoglimento.

Articolo 6– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo iniziale complessivamente dovuto.

Articolo 8–Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Concessionario, solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10- Disposizioni Finali.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle

norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.